

AVV. KATIA GIARDINI
Patrocinante in Cassazione
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551
e-mail :katia.giardini@studiolegalegiardini.it
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. GRDKTA73A50L219Y
P.IVA 07626790013

AVV. PAOLO TORMENA
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino
tel 011/4343008 - fax 0114349082
paolo.tormena@gmail.com
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. TRMPLA73E11L219G
P.IVA 09104330015

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 174/2023

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI

MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.

QURE S.R.L., P.IVA e Cod. fiscale 13130961009, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, , Via Tempio del Cielo n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o agli indirizzi di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it e paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale in atti,

-ricorrente-

contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni,

-resistente-

nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Viale dei Portoghesi n. 12, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni,

- resistente-

nonché contro

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni;

- resistente-

e nei confronti

della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Emilia Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; dell'**Assessorato alla Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore e legale rappresentante p.t.; della **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

della **Regione Autonoma Valle D'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata,

della società **SANIFOR S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00814070181, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pavia, via Ponte di Pietra n. 34, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC saniforsrl@pec.atcservicepv.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

nel giudizio già proposto contro la Regione ABRUZZO

la **Regione ABRUZZO** (80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni,

-resistente-

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione,

della Determinazione della **Regione Abruzzo**, Protocollo numero DPF/121 del 13/12/2022, pubblicata in pari data sul sito della Regione, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente,

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati,

nel giudizio già proposto contro la Regione LOMBARDIA

la **Regione Lombardia** (80050050154), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, elettivamente domiciliata sul domicilio digitale presidenza@pec.regione.lombardia.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

-resistente-

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento

del provvedimento della **Regione Lombardia**, Protocollo numero G1.2022.0045507 del 11/11/2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente, 2018 in danno della società ricorrente,

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati, e comunque

nel giudizio già proposto contro la Regione PIEMONTE

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, in persona del Presidente pro tempore, in forza di autorizzazione della Giunta regionale, rappresentata e difesa per

procura speciale in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dagli avvocati Giulietta Magliona [C.F: MGLGTT60A49L219Q, fax 011-4324889, indirizzo pec: giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it], Chiara Candiollo [c.f. CNDCHR69L61L219D; Pec: chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it], Gabriella Fusillo [c.f..FSLGRL71S42L219H, Pec: gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it], Pier Carlo Maina [MNAPCR66D16L219V; Pec: piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it]; Marialaura Piovano [c.f. PVNMLR62D57L219F Pec: marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it], elettivamente domiciliata presso i medesimi con studio in Torino, C.so Regina Margherita 174 in forza di delega in calce al presente atto (ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 104/2010, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al processo al numero di fax 011-4324889 e/o alla casella di posta elettronica certificata giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it)

per l'annullamento

della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della **Regione Piemonte** n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole

nonché per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di *“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di*

dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”, della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dell’intesa 3 raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 -di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza del provvedimento qui impugnato.

* * *

PREMESSA

1. Con il ricorso R.G. n. 174/2023 sono stati censurati dalla ricorrente, sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, e per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115 nonché la Determinazione della Regione Abruzzo, Protocollo numero DPF/121 del 13/12/2022, pubblicata in pari data sul sito della Regione, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrentej.

2. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni delle Regioni Piemonte e Lombardia, con cui è stato individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi

medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di 'payback') dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: "*[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023*".

4. Con il D.L. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all'art. 8 " 3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis*".

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell'importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente **non ritiene di aderire alla transazione introdotta con il succitato Decreto Energia del 28.03.2023 e non rinuncia al procedimento de quo e,**

pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l'adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, che qui si intendono integralmente trascritti, stante la somma per QURE (€ 69.447,83) richiesta a titolo di pay back alla società ricorrente, risultante dalla sommatoria delle singole quote di ripiano determinate dalle Regioni Abruzzo (€ 69.299,95), Piemonte (€ 141,87) e Lombardia (€ 0.01), QURE, onde scongiurare **pregiudizi gravi e irreparabili**, che, **a seguito della prossima scadenza della proroga al 31 luglio, dal 1 agosto p.v.** dovessero derivare dall'esecuzione dei provvedimenti regionali impugnati e connessi agli effetti degli altri atti e provvedimenti impugnati nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti, formula istanza di **adozione di misure monocratiche nonché di sospensione dei provvedimenti regionali.**

Onde consentire una miglior comprensione delle ragioni e dei rischi della deducente si procede con una descrizione analitica per ciascuna regione del *fumus boni iuris*, con particolare riferimento agli errori di metodo e di calcolo in cui sono incorse le Regioni nella determinazione delle quote di ripiano, trattando poi in maniera unitaria il *periculum in mora*.

ABRUZZO

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è evidente come **la Regione Abruzzo abbia sottoposto a payback prodotti che non rientrano nel novero dei Dispositivi Medici.**

Infatti, QURE Srl ha fornito al sistema sanitario regionale abruzzese negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 solo i c.d. BIOPSAFE, contenitori da 20 e da 60 ml., dispositivi di sicurezza per la protezione dagli effetti nocivi della formalina più diffusi nel mondo.

Trattasi, quindi, di “dispositivi di sicurezza” pertanto NON annoverabili tra i dispositivi medici secondo la definizione dell’art. 2 del Reg. UE 2017/745, in quanto con tutta evidenza NON destinati a essere impiegati direttamente sull’uomo per diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie, lesioni o disabilità.

Gli stessi potrebbero al più rientrare tra gli accessori di dispositivi medici¹ sebbene, come già detto, la loro natura e funzione sia quella di dispositivi di sicurezza.

In ogni caso, quand’anche riconducibili a quest’ultima classificazione, **gli stessi sarebbero comunque esclusi dall’assoggettamento alla disciplina del pay back, quindi NULLA può essere richiesto alla ricorrente.**

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione ABRUZZO della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell’IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell’ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell’art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l’ammontare dell’IVA sull’importo oggetto di versamento, computando l’IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell’IVA applicabili.

PIEMONTE

Sotto il profilo del fumus boni iuris, richiamando quanto dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, si ribadisce quanto segue.

Come già più diffusamente evidenziato al punto 3) del ricorso per motivi aggiunti, la richiesta della Regione Piemonte si limita a riportare i dati aggregati del fatturato complessivo annuo per cadauna azienda e l’importo richiesto a titolo di ripiano.

Non vengono allegate e nemmeno indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione del fatturato annuale sulla base del quale è stato poi applicato il metodo di calcolo del pay back.

NON è, quindi, possibile alcuna puntuale verifica per mancanza dell’indicazione della percentuale di incidenza del fatturato della ricorrente sul totale della spesa per acquisti di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario

Nazionale, per assoluta carenza di qualsivoglia indicazione o elencazione delle fatture, nonché delle voci di prodotto all'interno delle medesime, considerate al fine di calcolare il fatturato incidente sullo sforamento.

Inoltre la quantificazione della quota di pay back in capo alla deducente è comunque errata poiché la Regione Piemonte non ha rideterminato le quote di ripiano a seguito della esclusione delle seguenti società dall'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano: ITALFARMACO SRL, WYETH SPA, CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL.

Nonostante lo stralcio delle suddette società, sia i fatturati che le quote di ripiano attribuiti alle altre aziende NON sono cambiati nell'elenco allegato alla determinazione impugnata rispetto all'elenco allegato all'avvio del procedimento amministrativo.

Evidente, quindi, che la Regione Piemonte non ha provveduto, a seguito dell'esclusione delle predette società, alla **rideterminazione** dei fatturati e delle relative quote per ogni singola società fornitrice.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Piemonte nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Piemonte della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di pay back.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così QURE S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Abruzzo rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Si precisa che pur essendo la cifra richiesta a titolo di ripiano irrisoria pari a € 141,87, essa non è comunque dovuta a causa degli errori rilevati e, comunque, stante l'iniquità in via di principio di tale procedura, la società ricorrente ha ritenuto necessario comunque impugnare la richiesta di ripiano della Regione Piemonte, onde

non prestare quiescenza alla procedura di ripiano attuata ed evitare così di costituire un precedente, soprattutto, con riferimento alle richieste più onerose già pervenute dalle altre Regioni.

LOMBARDIA

Sotto il profilo del *fumus boni juris*, richiamando quanto dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, si ribadisce quanto segue.

La richiesta della Regione Lombardia si limita a riportare la ragione sociale, i fatturati annui per cadauna azienda definiti dalla Regione stessa, la percentuale della loro incidenza sulla spesa sanitaria regionale totale per acquisto di dispositivi medici nell'anno di riferimento e infine l'importo richiesto a titolo di ripiano.

Non vengono allegare e nemmeno indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione del fatturato annuale sulla base del quale è stato poi applicato il metodo di calcolo del pay back.

Dalla ricostruzione contabile effettuata dalla ricorrente è emersa la significativa incidenza dei prezzi dei servizi, degli "accessori", nonché dei dispositivi medici c.d. "pluriennali/pluriuso" sull'importo totale delle fatture. Altrettanto agevolmente apprezzabile risulta essere **l'impossibilità assoluta di riconciliare l'importo richiesto dalla Regione con gli importi delle fatture** e le voci delle medesime da escludere nel calcolo della base imponibile su cui determinare l'incidenza percentuale del fatturato della ricorrente sul fatturato complessivo della spesa sanitaria regionale per acquisto dispositivi medici nell'anno che qui interessa. **Con la conseguenza che anche la quota di pay back risulta del tutto NON verificabile.** E ciò nonostante la modesta quantità di fatture.

Scendendo nel particolare, alla società ricorrente viene attribuito un fatturato incidente sul totale della spesa sanitaria regionale per acquisti dispositivi medici nella percentuale dello 0,002%, pari ad euro 1,33, immaginando che l'unità ante virgola corrisponda a mille, così euro 1.330,00. Invero, elidendo le voci delle fatture che non sono soggette a pay back poiché annoverabili tra le voci accessori, servizi e utilizzo pluriennale evidenziate nel prospetto sopra esposto, il fatturato della società deducente per l'anno 2018 risulta essere di **euro 417,59, cioè pari a meno di un terzo rispetto alla somma determinata dalla regione Lombardia.**

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Lombardia della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA,

che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così QURE S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Lombardia rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Si precisa che pur essendo la cifra richiesta a titolo di ripiano decisamente irrisoria pari a € 0,01, stante l'illegittimità della procedura di pay back, la società ricorrente ha ritenuto necessario, comunque, impugnare la richiesta di ripiano della Regione Lombardia, onde non prestare quiescenza alla procedura di ripiano attuata ed evitare così di costituire un precedente, soprattutto, con riferimento alle richieste più onerose già pervenute dalle altre Regioni.

SUL PERICULUM IN MORA

Sotto il profilo del *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio che la deducente, essendo una piccola-media impresa – cfr. doc. 6 visura allegata al ricorso per motivi aggiunti contro la Regione Abruzzo – subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano delle Regioni ABRUZZO, PIEMONTE e LOMBARDIA impugnati, qualora dovesse effettivamente rimborsare la quota complessiva di pay back ad essa richiesta.

Negli anni dal 2015 al 2018 QURE non ha potuto appostare nessuna riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione e stante la consapevolezza della natura delle proprie forniture.

Neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019 in spregio al dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.

In altre parole, le richieste formulate dalle Regioni di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determina in capo a QURE una rettifica retroattiva della redditività aziendale.

Dall'ultimo bilancio recentemente approvato si registra un elevato importo di debiti, pari a € 466.000,00 circa, di cui debiti vs. le banche pari a € 105.000,00 oltre ai notevoli costi per il personale pari a euro 170.315 per l'anno 2022. Se a tali passività si sommasse il pagamento del *payback*, le finanze della società sarebbero irrimediabilmente pregiudicate e, con esse, l'operatività ordinaria della ricorrente e, quindi, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

L'importo complessivo di € 69.447,83, da corrispondersi senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione, **gravante interamente sul bilancio 2023, incide sull'equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente**, tenuto conto che il fatturato di QURE nel 2022 è stato all'incirca di euro 1.216.620, con un utile di esercizio pari a euro 56.733 (vedi bilancio 2022 allegato).

Ciò potrebbe riflettersi sulla **continuità aziendale**, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile.

È certo, poi, che detta richiesta di pagamento immediato comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della società di operare in un mercato assai competitivo quale quello dei dispositivi medici. **Stessa conseguenza deriverebbe da una compensazione coattiva, peraltro illegittima per le ragioni meglio illustrate nel ricorso per motivi aggiunti e che comprometterebbe la stessa capacità della deducente di continuare a fornire i dispositivi medici al Servizio Sanitario delle Regioni.**

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la società (dipendenti, fornitori, creditori).

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori della società e gli adempimenti fiscali ordinari, creando un improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa.

QURE, pur fermamente convinta dell'ingiustizia e illegittimità della disciplina del c.d. pay back, non ha comunque risorse liquide per corrispondere le quote di riparto richieste entro il 31 luglio p.v. **correndo così il rischio concreto di subire, già dal 1 agosto 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, già contestata nei ricorsi presentati, con conseguenti ripercussioni finanziarie tali da comprometterne la continuità aziendale.**

Come detto, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti regionali, **potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.**

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, comporterebbe una grave inadempienza contrattuale con risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]* ».

A ciò si aggiunga che, come detto, in spregio a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 56/2023 **nessuna delle Regioni opposte ha ancora comunicato la quota di ripiano a carico della ricorrente rideterminata in considerazione del riconosciuto scorporo dell'IVA, ovvero l'ammontare IVA sull'importo oggetto del versamento.**

Le circostanze sopra richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, non avendo la pretesa censurata una mera conseguenza economica immediata, ma anzi rappresentando un pregiudizio alla capacità della società di concorrere all'interno di un mercato così competitivo come quello dei dispositivi medici.

In ultimo, ma non per importanza, non ci si può esimere dal richiamare le recenti ordinanze di accoglimento delle istanze cautelari a seguito dell'udienza del 27.06.2023 e i precedenti decreti presidenziali con cui l'Ecc.mo Presidente ha accolto le misure cautelari monocratiche tra le quali quelle richieste da questa

difesa nell'interesse di altre società (R.G. 3212/2023 decreto n. 3201 del 22.06.2023, R.G. 13501/2022 decreto n. 3202 del 22.06.2023, R.G. 13504/2022 decreto n. 3203 del 22.06.2023, decreto n. 3248/2023 del 23.06.2023, R.G. 3221/2023, decreto n. 3250/2023 entrambi del 23.06.2023 e R.G. 177/2023 decreto n. 3231 del 23.06.2023) in identici procedimenti in materia di pay back dispositivi medici, proprio per i motivi sopra illustrati, e per l'effetto è stata sospesa l'esecutività degli atti impugnati.

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria aveva già accolto l'istanza cautelare promossa da una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario della Regione Umbria (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società QURE srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa adozione delle misure monocratiche richieste ex art. 56 cpa, disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

7) bilancio 2022.

Salvis iuribus.

Torino, lì 6 luglio 2023

(Avv. Katia GIARDINI)

(avv. Paolo TORMENA)